



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

DECRETA

per quanto indicato in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di prendere atto del decreto emesso dal Dipartimento Attività Produttive - Regione Calabria, DDG n. 8848 19.07.2010, avente ad oggetto il rilascio, ai sensi del D. lgs 387/2003 e della L. R. n. 42/2008, dell' Autorizzazione Unica per il progetto di "revamping parziale ed esercizio dell' impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile denominato "Centrale Termoelettrica di Strongoli" sito nel Comune di Strongoli (KR). Società Biomasse Italia S.p.a" (oggi Biomasse Crotone Spa);
2. Di riformare parzialmente il DDG n. 995 del 9.02.2010 (e successivo provvedimento, di rettifica DDG n. 16021 del 17.11.2010), rilasciato, per il medesimo impianto, dal Dipartimento Politiche dell' Ambiente, dichiarando l' intervenuta decadenza ed inefficacia del titolo autorizzativo costituito dal provvedimento di A.I.A., in quanto sostituito dall' Autorizzazione Unica di cui al punto 1, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs 387/2003 e della L. R. n. 42/2008;
3. Di precisare, contestualmente, che conservano comunque piena efficacia e validità tanto l' esito del giudizio di valutazione di impatto ambientale, quanto tutte le prescrizioni VIA ed ALA contenute nel D.D.G. n. 995 del 9.02.2010, che sono dunque da intendersi come parte integrante del medesimo provvedimento di Autorizzazione Unica;
4. Di precisare, in particolare, che restano valide e vigenti (con le precisazioni di cui in premessa relativamente all' all. 2 in caso di approvazione di un nuovo PMC nel corso del procedimento unico ex D. lgs 387/2003) tutte le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali riportate nel DDG n. 995 del 9.02.2010 e nei documenti sottorichiamati, che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - All. 1 - "Prescrizioni"
 - All. 2 - "Piano di Monitoraggio e controllo" (per come sostituito dal DDG n. 16021 del 17.11.2010)
5. Di disporre la notificazione del presente decreto a: 1) Ditta Biomasse Crotone S.p.a.; 2) Comune di Crotona; 3) Provincia di Crotona; 4) ASP di Crotona; 5) ARPA CAL - Dipartimento di Crotona; 6) Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive;
6. Di precisare che, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso - nei modi di legge - alternativamente al TAR della Calabria o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito www.regione.calabria.it/ambiente, per i fini e gli effetti stabiliti dalla legge.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Oreste Retta

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Bruno Guattieri

DECRETO DIRIGENTE DEL
(ASSUNTO IL PROT. N. 58.....)
30 GEN. 2013

DIPARTIMENTO
SETTORE N. _____
SERVIZIO N. _____

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 1810 del 11 FEB 2013

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL D.D.G. n. 8848 del 19/07/2010 E CONTESTUALE RIFORMA DEL DDG n. 995 del 09.02.2010, DDG n. 16021 del 17.11.2010 (rettifica) aventi ad oggetto "Giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per una centrale termoelettrica a biomasse da ubicarsi nel Comune di Strongoli (KR), S.S. 106 km 263 - PropONENTE e gestore: Biomasse Italia S.p.a. - Codice IPPC 3.5"

Settore Ragioneria
Ai sensi dell' art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
n. _____ del _____
Parte _____

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000 avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica";

VISTA la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Decreto n.157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/06/2010 con la quale è stato nominato l'ing. Bruno Qualtieri Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTO il Decreto del D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del Settore n. 3 all'arch. Reillo Orsola;

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C.), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

VISTO il Regolamento Regionale n. 3/2008, come modificato dal RR n.5 del 14/05/2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 8425 del 30/06/08 che, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 59/2005 dall'art 36, comma 4 del D. Lgs. n. 42/2008, ha disposto che i gestori degli impianti di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005, ai fini della presentazione della domanda di rilascio dell'AIA, debbano presentare, ad integrazione della modulistica di cui al punto precedente, l'allegato E - Piano di monitoraggio e controllo;

VISTO il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D. Lgs 152/2006 e smi al Titolo III bis;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la L. R. 29 dicembre 2008, n. 42 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";

PREMESSO CHE:

con DDG n. 995 del 09.02.2010 il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha rilasciato alla Ditta Biomasse Italia S.p.a. "giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per una centrale termoelettrica a biomasse da ubicarsi nel Comune di Strongoli. S.S. 106 Km 263", richiesti con le domande assunte al prot. n. 6146 del 28/06/2007 e prot. n. 6449 del 23.05.2008;

con DDG n. 16021 del 17.11.2010, su istanza del gestore, assunta al prot. n. 6528 del 07.04.2010, il suddetto Dipartimento ha proceduto alla rettifica di alcuni errori di trascrizione presenti nel provvedimento di autorizzazione soprindicato, nonché alla sostituzione dell'Allegato 2 (Piano di Monitoraggio e Controllo) del DDG n. 995 del 9.02.2010 con il nuovo

PMC trasmesso dall'ARPA CAL, mediante nota assunta al prot. 17318 del 5.10.2010, a seguito della rettifica di alcuni errori materiali segnalati dalla ditta;

in data 20/09/2010 la ditta ha comunicato alcune modifiche non sostanziali assentite con la nota prot. 16303 del 15/12/2010;

il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, a seguito della nota ASP prot. n. 421A del 19.01.2012, assunta agli atti con prot. n. 39427 del 2/02/2012 (con la quale l'Azienda Sanitaria di Crotona segnalava alcune criticità igienico - sanitarie nell'impianto) veniva a conoscenza del rilascio da parte del Dipartimento Attività Produttive dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della L. R. 42/2008 e s.m.i., per il "rifacimento parziale e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (Biomasse).... Centrale Termoelettrica di Strongoli";

con nota prot. n. 80026 del 5.03.2012, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, in relazione alla segnalazione dell'ASP di cui alla nota soprarielata, prendeva atto del DDG n. 8848 del 19/07/2011 con il quale il Dipartimento Attività Produttive aveva rilasciato l'Autorizzazione Unica per l'esercizio del suddetto impianto e comunicava la propria determinazione ad attivare il procedimento di revisione del proprio DDG n. 995 del 9.02.2010 (e successiva rettifica) per le motivazioni di cui al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il DDG n. 8848 del 19.07.2011 del Dipartimento Attività Produttive è stato emesso ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della L. R. n. 42/2008;

RILEVATO che:

- in forza della succitata normativa, tale provvedimento di autorizzazione al *revamping* della Centrale Termoelettrica a Biomasse, ubicata nel Comune di Strongoli costituisce "autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto medesimo", in sostituzione di ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso di competenza degli enti interessati;

- nello specifico, l'Autorizzazione Unica di cui al DDG n. 8848 del 19.07.2011 del Dipartimento Attività Produttive ha di fatto sostituito il DDG n. 995 del 9.02.2010 (e successiva rettifica) rilasciato dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, relativamente all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto (AIA);

- l'art. 12 del D. Lgs 397/2003 prevede l'acquisizione delle prescrizioni VIA ed AIA nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica;

CONSIDERATO che relativamente all'A.I.A. la sostituzione in favore dell'Autorizzazione Unica è da ritenersi esclusivamente alla valenza amministrativa ed autoriativa del provvedimento, quale titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto, rimanendo valide ed efficaci tutte le disposizioni tecniche inerenti le misure di prevenzione e di riduzione integrate dell'inquinamento, nonché le misure gestionali, di controllo e di abbattimento delle emissioni, oltre che il giudizio di compatibilità ambientale, che vengono compresi nel provvedimento di autorizzazione unica;

RITENUTO necessario, in ragione di quanto sopra, prendere atto del provvedimento del Dipartimento Attività Produttive sopra menzionato e, conseguenzialmente, riformare parzialmente il decreto del Dipartimento Politiche dell'Ambiente - DDG n. 995 del 9.02.2010 (e successivi decreti di rettifica), in ragione dell'intervenuta caducazione amministrativa dell'AIA quale provvedimento autorizzativo, in quanto - come detto - sostituito dall'Autorizzazione Unica di cui al D.D.G. n. 8848 del 19.07.2011;

VALUTATO opportuno procedere, nello specifico, alla revisione parziale del D.D.G. n. 995 del 9.02.2010 (e successivi decreti di rettifica), dichiarando la decadenza dell'AIA, quale titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto (perché sostituito dall'Autorizzazione Unica soprarielata) e facendo salvi - con piena efficacia - l'esito del giudizio di valutazione di impatto ambientale, nonché tutte le prescrizioni VIA ed AIA contenute nel suddetto decreto;

RITENUTO, altresì, in ragione di quanto sopra, di dichiarare e mantenere la piena efficacia di tutte le prescrizioni V.I.A. ed A.I.A. contenute nel suddetto decreto ed in particolare:

- dell'Allegato 1 ("Prescrizioni") del DDG n. 995 del 9.02.2010, in quanto atto tecnico dell'AIA contenente le condizioni di realizzazione ed esercizio dell'impianto;

- dell'allegato 2 ("Piano di Monitoraggio e controllo") al DDG n.16021 del 17.11.2010 (salvo che, nel corso del procedimento ex art 12 d.lgs 387/2003 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte del Dipartimento Attività Produttive, non sia stato approvato un nuovo PMC per i controlli di legge sull'impianto autorizzato;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;